



*LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D.LGS. 36/2023*

Sommario

PREMESSA	4
1. PERIODO TRANSITORIO: LA CONVIVENZA TRA VECCHIO E NUOVO CODICE	4
2. IL RUP	5
2.1 Modalità di individuazione e nomina del RUP	6
2.2 Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura	7
2.3 Requisiti del RUP per appalti e concessioni di servizi e appalti di forniture	7
2.4 Compiti del RUP	8
2.5 Rup diverso da DEC	8
2.6 Il RUP e le Commissioni giudicatrici	9
3. AVVIO E TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO E CONCESSIONE (ART. 17 E ALLEGATO I.3)	10
4. IMPOSTA DI BOLLO (ART. 18 COMMA 10 E ALLEGATO I.4)	11
5. PROGRAMMAZIONE (ART. 37 E ALLEGATO I.5)	11
6. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE (ART. 41 E ALLEGATO I.7)	12
7. CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ARTT. 48 – 55 E ALLEGATI II.1 E II.2)	12
7.1 Il principio di rotazione	13
7.2 Procedure di affidamento dei contratti sotto soglia	15
7.3 Criteri di aggiudicazione	19
7.4 Misure di semplificazione nei contratti sotto soglia	19
7.5 Garanzie provvisorie sotto soglia	20
7.6 Garanzie definitive sotto soglia	20
7.7 Esclusione automatica offerte anomale	21
7.8 Termini dilatori	21
7.9 Modalità operative delle procedure affidamenti sotto soglia europea	21
8. CLAUSOLE SOCIALI E IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (ARTT. 57 COMMA 1 E 102)	23
9. REVISIONE PREZZI (ART. 60)	24
10. COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 93)	25
11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (ART. 100)	25
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 101)	26
13. TETTO MASSIMO PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO RELATIVAMENTE AI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA (ART. 108 COMMA 4)	26
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (ART. 110, COMMA 1)	27
15. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO (ART. 125 E ART. 33 DELL'ALLEGATO II.14)	27
16. AFFIDAMENTI PNRR E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	28

16.1 Norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 1/07/2023 e fino al 31/12/2023.....	28
16.2 Le soglie per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate e selezione degli operatori economici	29
16.3 Le altre norme rese definitive dal Nuovo Codice	30
16.4 Termini per le procedure di affidamento: raffronto tra norme generali e deroghe PNRR	30
16.5 I termini nelle norme PNRR.....	30
16.6 Modalità operative negli affidamenti diretti.....	31

PREMESSA

Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di offrire una disamina delle disposizioni normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, avvenuta il 1° luglio 2023, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per questo Politecnico e di fornire prime indicazioni operative.

Principio fondamentale del nuovo Codice è il principio del risultato.

- 1) Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- 2) La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la piena verificabilità.
- 3) Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della Comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- 4) Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Oltre al principio del risultato, il Codice annovera il principio della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, i principi di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione e quello di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

I principi su cui si basa il Codice spingono le pubbliche amministrazioni all'azione, scoraggiando inerzie od omissioni, attuando pratiche quali:

- la semplificazione della disciplina vigente in materia, ottenuta incoraggiando lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti;
- l'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici, in termini di maggiore rapidità delle stesse, al contempo garantendo certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese;
- la digitalizzazione completa delle procedure e l'interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio del *once only*, scongiurando anche il rischio di fenomeni corruttivi;
- la riduzione dei livelli di progettazione da tre a due: PFTE (progetto fattibilità tecnico-economica) e PE (progetto esecutivo);
- la revisione dei prezzi obbligatoria, ancorché ancorata a soglie di alea ed a percentuali di compensazione.

1. PERIODO TRANSITORIO: LA CONVIVENZA TRA VECCHIO E NUOVO CODICE

L'art. 225 del D. Lgs. 36/2023 prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice (D.Lgs. n. 50/2016), del c.d. Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e del c.d. Decreto semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021).

Nello specifico, restano in vigore, fino al 31 dicembre 2023, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla pubblicazione dei bandi di gara:

- art. 70 – avvisi di pre-informazione;
- art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT 2 dicembre 2016, attuativo dell’art.73).

Fino al 31 dicembre 2023, permangono, inoltre, le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, sito del MIT.

Acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024 gli articoli del nuovo Codice relativi alla digitalizzazione delle procedure e all’accesso agli atti (di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6), per i quali si rinvia ad un successivo approfondimento.

Pertanto, continuano ad essere applicabili, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di specifiche attività, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, di cui agli articoli:

- art. 21, comma 7 – modalità di pubblicazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici;
- art. 29 – principi in materia di trasparenza;
- art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
- art. 44 – digitalizzazione delle procedure;
- art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;
- art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;
- art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;
- art. 81 – documentazione di gara;
- art. 85 – documento di gara unico europeo (DGUE);
- art. 105, comma 7 – subappalto;
- art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
- art. 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Si segnala, infine, che si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis) in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 13/2023, convertito con modifiche con Legge n. 41/2023, per le procedure sopraindicate continuano ad applicarsi gli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del D.L. n. 76/2020.

2. IL RUP

Nel nuovo Codice, il RUP cambia le sue generalità, diventando il Responsabile Unico del Progetto (nel “vecchio” Codice era il “Responsabile Unico del Procedimento”), cui è affidata la responsabilità di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un intervento e cioè le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

Il nuovo regime, nonostante conservi la centralità della figura, ridisegna il ruolo del RUP come Responsabile Unico dell’**intervento pubblico** complessivamente inteso, ovvero un *project manager* orientato al

raggiungimento del risultato dell'intervento pubblico complessivo nel modo più celere, efficiente ed efficace possibile.

Il RUP diviene pertanto il centro nevralgico del progetto, rivestendo un ruolo centrale per la commessa pubblica e, anche qualora vengano nominati singoli responsabili per le sub-fasi dei singoli procedimenti, questi ultimi non possono sovrapporsi in termini di responsabilità al RUP, che rimane il fulcro della commessa.

Di seguito si sintetizzano i profili che, alla luce del rinnovato quadro normativo introdotto dall'art.15 e dall'Allegato I.2, meritano considerazione:

- al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto, il Codice, al comma 4 dell'art. 15, prevede la possibilità di suddividere compiti e responsabilità ricomprese nelle singole fasi (artt. 15, 51, 93 comma 3, Allegati I.2 e II.14);
- la nomina eventuale di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile per la fase di affidamento;
- si introduce un principio di "responsabilità per fasi": in caso di nomina dei responsabili di fase, a sostegno dell'attività del RUP, rimangono in capo a quest'ultimo gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti, in capo ai responsabili di fase, i compiti e le responsabilità delle singole fasi per cui sono stati nominati.

2.1 Modalità di individuazione e nomina del RUP

Il codice prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP, tra i dipendenti a tempo indeterminato e determinato della stazione appaltante, anche se non aventi qualifica dirigenziale:

- preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa,
- in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati,
- nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Al primo atto di avvio dell'intervento pubblico e, in caso di mancata nomina dello stesso nell'atto di avvio, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente.

Come previsto già dal D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. 36/2023 conferma che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In ordine al conferimento della nomina dei responsabili unici di progetto nell'ambito delle procedure di gara del Politecnico di Bari, si evidenzia:

- 1) gli incarichi sono da effettuarsi nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione, in ogni caso garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per l'intervento da realizzare;
- 2) per gli affidamenti rientrati nella competenza dell'Amministrazione centrale, il RUP viene, di norma, individuato nella figura di un Responsabile di Settore/Centro o di un Responsabile di Ufficio, ovvero di altro dipendente, anche se non in possesso di qualifica dirigenziale, e la nomina viene decretata dal Direttore Generale;
- 3) per gli affidamenti rientranti nella competenza delle strutture Dipartimentali, il RUP viene individuato nel Responsabile dei servizi amministrativi o in altra figura, anche se non in possesso di qualifica dirigenziale, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione al valore dell'affidamento, anche afferente al Centro Acquisti ed Economale o altra Struttura dell'Ateneo; la nomina è decretata dal Direttore di Dipartimento;
- 4) in coerenza con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 15, nello stesso provvedimento di nomina del RUP si individuano anche gli eventuali Responsabili della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e della fase di affidamento, rispettivamente afferenti alle medesime strutture o ad altre strutture di Ateneo, ove non presenti all'interno del Dipartimento;

- 5) la nomina dei Responsabili di fase deve essere adeguatamente motivata, in ragione della particolare complessità dell'intervento, tenuto conto dell'importo e della rilevanza dello stesso in termini anche di rispetto delle tempistiche;
- 6) nell'ottica della semplificazione e della tempestività, si ritiene che i Responsabili di fase possano essere eventualmente nominati per interventi di importo superiore alle soglie dell'affidamento diretto, pari a € 140.000,00, IVA esclusa, per forniture e servizi, e oltre a € 1.000.000,00, IVA esclusa, per i lavori;
- 7) i RUP delle strutture Dipartimentali si avvarranno del supporto amministrativo del Centro servizi per gli acquisti, struttura appositamente istituita con D.D. 448 del 5.05.2023, quale presidio delle attività di approvvigionamento di beni e servizi, necessari sia al funzionamento dell'Amministrazione Centrale, sia dei Dipartimenti e Centri;
- 8) in relazione ai punti 2 e 3, la nomina dei RUP avviene, nell'ambito di ciascun Dipartimento o dell'Amministrazione Centrale, nel rispetto dei principi di rotazione, anche ricorrendo all'albo dei RUP, disponibile all'indirizzo web <https://www.poliba.it/it/amministrazione-trasparente/piano-della-performance>.

2.2 Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

In ordine ai requisiti che il dipendente deve possedere per ricoprire l'incarico di RUP si evidenzia che:

- il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico, anche se non di qualifica dirigenziale, in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
La formazione professionale, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del Codice, è soggetta a costante aggiornamento.
- il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - ✓ di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro;
 - ✓ di almeno 3 anni per i contratti di importo maggiore o uguale a 1.000.000,00 di euro e < alle soglie di rilevanza europea;
 - ✓ di almeno 5 anni per i contratti di importo maggiore o uguale alle predette soglie di rilevanza europea.
- in mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti in questione, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata;
- nelle procedure di affidamento dei lavori particolarmente complessi, il RUP deve possedere:
 - ✓ esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
 - ✓ laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare;
 - ✓ adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

2.3 Requisiti del RUP per appalti e concessioni di servizi e appalti di forniture

In ordine ai requisiti fondamentali che una risorsa deve avere per consentire l'attribuzione dell'incarico di RUP per gli affidamenti in parola, si segnala che:

- il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da

realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare:

- ✓ di almeno 1 anno, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea;
- ✓ di almeno 3 anni, per gli importi maggiori o uguali alle predette soglie di rilevanza europea.

Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al capoverso precedente, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

2.4 Compiti del RUP

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase, nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

I compiti del Responsabile Unico di Progetto sono elencati nell'Allegato I.2 del Codice, a cui si rimanda per brevità di trattazione. Tale elencazione non è tassativa, in quanto il RUP, al fine di realizzare compiutamente l'intervento pubblico, nel rispetto dei termini previsti e degli obiettivi connessi al suo incarico, è chiamato a svolgere tutti i compiti, a tale realizzazione funzionali, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Nell'elencazione dei compiti si evidenziano:

- i poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico;
- i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della commissione giudicatrice;
- i poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte;
- la competenza del RUP all'adozione dei provvedimenti di esclusione;
- le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche.

2.5 RUP diverso da DEC

Nei contratti di servizi e forniture, **le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) sono svolti, di norma, dal RUP** (art. 114, comma 7 del Codice).

L'allegato II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Più in particolare, l'art. 31, comma 1 del predetto allegato, nel ribadire che **“l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP”**, prevede, quale eccezione, i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 del medesimo allegato, che al comma 2 (**per i servizi**) prevede:

“Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In via di prima applicazione, sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*

- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi”.

Per le forniture:

L’art. 32, comma 3, dell’allegato II.14 del Codice, prevede che “... **sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro**”.

La disciplina del DEC, diverso dal RUP, è presente anche in altro allegato, ovvero il n. I.2, che, all’art. 8, comma 4, prevede che “*Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:*

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Eventuali provvedimenti di nomina del DEC, quale figura disgiunta dal RUP, in presenza delle fattispecie annoverate dalle lettere da b) a d), dovranno essere accompagnati da una dichiarazione, a firma del RUP e del responsabile scientifico richiedente l’acquisto, che attesti la sussistenza di una di tali fattispecie (interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, ovvero prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità).

Da ultimo, si richiamano inoltre gli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania 191/2023 (https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14204/ECLI_IT_CONT_2023_191SRCCAM-PAR.pdf) e il parere ANAC 37/2023 (<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2664634/Parere+funzione+consultiva+n.+37+del+26+luglio+2023.pdf/ea07dc95-93e4-4caa-acc6-6d02be3cde07?t=1690980737250>).

2.6 Il RUP e le Commissioni giudicatrici

Nell’ambito delle competenze del RUP, si segnala la possibilità dello stesso di partecipare alle commissioni giudicatrici.

L’art. 93, al comma 3, conferma che *la commissione è presieduta da un dipendente*.

L’art. 51 del Codice prevede che, nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Si registra, pertanto, l'intenzione di introdurre, nelle procedure sotto soglia, una non indifferente semplificazione, prevedendo, in via generale, non solo la legittimità della partecipazione del RUP alla commissione giudicatrice, ma anche la possibilità che lo stesso assuma il ruolo di presidente.

Possibilità che, invece, deve ritenersi esclusa nel caso degli affidamenti dei contratti sopra soglia, considerato che il comma 3 dell'art. 93 del Codice, sebbene preveda che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, nulla esplicita in ordine alla facoltà dello stesso di assumere anche il ruolo di presidente.

3. AVVIO E TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO E CONCESSIONE (ART. 17 E ALLEGATO I.3)

L'art. 17 del nuovo Codice, in continuità con l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare un provvedimento (decisione di contrarre) in cui venga esternata la volontà di contrarre, indicando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nel caso di affidamento diretto il provvedimento è direttamente costitutivo dell'affidamento e deve contenere almeno:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente;
- le ragioni della scelta del contraente;
- i requisiti di carattere generale, e se necessari, i requisiti inerenti la capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale.

Nel nuovo quadro normativo, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), sono previsti, al comma 3 dell'art. 17, che rinvia all'Allegato I.3, i termini entro i quali concludere le procedure di selezione del contraente, in base al tipo di procedura esperita e al criterio di aggiudicazione adottato:

Offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) Procedura aperta: 9 mesi;
- b) Procedura ristretta: 10 mesi;
- c) Procedura competitiva con negoziazione: 7 mesi;
- d) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: 4 mesi;
- e) Dialogo competitivo: 7 mesi;
- f) Partenariato per l'innovazione: 9 mesi.

Minor prezzo:

- a) Procedura aperta: 5 mesi;
- b) Procedura ristretta: 6 mesi;
- c) Procedura competitiva con negoziazione: 4 mesi;
- d) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.

Proroghe previste:

- procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta: proroga massima di 1 mese;
- circostanze eccezionali: proroga massima di 3 mesi;
- ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà: proroga massima di ulteriori 3 mesi.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a presentare l'offerta e non possono essere sospesi, neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Il superamento dei termini delle procedure di affidamento comporta la formazione di un silenzio inadempimento da parte della stazione appaltante, che legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione; viene, inoltre, stabilito che tale comportamento della stazione appaltante costituisce violazione del dovere di buona fede, con le relative conseguenze in tema di responsabilità per lesione dell'affidamento.

Il comma 5 dell'articolo in esame stabilisce che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Pertanto, con l'approvazione del nuovo Codice, non è possibile procedere all'aggiudicazione e all'esecuzione in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti, ad eccezione delle procedure aventi ad oggetto interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, fino al 31 dicembre 2023.

4. IMPOSTA DI BOLLO (ART. 18 COMMA 10 E ALLEGATO I.4)

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, avente natura non regolamentare, sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

5. PROGRAMMAZIONE (ART. 37 E ALLEGATO I.5)

Il Codice, all'articolo 37, introduce alcune modifiche rispetto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla programmazione:

Programmazione lavori

- Sono da considerare nella programmazione gli Interventi di importo maggiore o uguale a € 150.000,00

Programmazione degli acquisti di beni e servizi

- La programmazione diventa triennale
- Sono da considerare nella programmazione Beni e servizi di importo maggiore o uguale a € 140.000,00

I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, sino al 31 dicembre 2023, sono pubblicati sul profilo del committente e sul sito del MIT, ai sensi dell'art. 225, comma 2.

Dall'anno 2024 saranno pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

L'Allegato I.5, riproduce il contenuto del D.M. n. 14/2018 abrogato a partire dal 1° luglio 2023 e si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-25.

6. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE (ART. 41 E ALLEGATO I.7)

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli:

- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto esecutivo.

L'Allegato I.7, richiamato dall'articolo in esame, prevede:

- la definizione del contenuto dei due livelli di progettazione;
- la definizione del contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione;
- le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP;
- l'indicazione dei requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

Al comma 5, si specifica, sempre in un'ottica di semplificazione, che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possa omettersi la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

In continuità con il D.Lgs. n. 50, per i lavori e i servizi, occorre indicare negli atti di gara (capitolato, disciplinare di gara, lettera d'invito) il costo della manodopera.

In via innovativa si specifica che il costo della manodopera, come chiarito nel comma 14 dell'articolo in esame, non è soggetto a ribasso, al pari degli oneri della sicurezza.

7. CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ARTT. 48 – 55 E ALLEGATI II.1 E II.2)

Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in ossequio ai principi di semplificazione e velocità di cui all'art.1, comma 2, lett.e), m) e lettera t) della L. n. 78/2022, accorpa in contratti sottosoglia nella Parte I del Libro II (**artt. 48 – 55 e Allegati II.1 e II.2**), salvo particolari eccezioni di cui all'art 48 del menzionato decreto.

L'art.48 del D. Lgs. 36/2023, intitolato "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea", afferma che:

1. *L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.*
2. *Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.*

3. *Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.*
4. *Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.*

Quindi, **l’art.48, comma 1 del D. Lgs. 36/2023** conferma l’obbligo, anche per i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie, di **rispettare i principi di cui al libro I, Parte I e II** (artt. 1 -36) ossia quelli di carattere generale e procedurale, nonché quelli in punto di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, capisaldi del PNRR.

Il **2° comma dell’art. 48**, prevede un regime giuridico differenziale. Quando la stazione appaltante deve disporre affidamenti di importi inferiore alle soglie europee, per i quali però accerti **la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo**, la procedura da applicare è quella ordinaria propria del sopra soglia.

L’interesse transfrontaliero certo va accertato/valutato applicando i seguenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia (COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2006/C 179/02):

- oggetto dell’appalto;
- importo stimato;
- particolari caratteristiche del settore;
- luogo geografico dell’esecuzione.

Il **comma 3 dell’art. 48** conferma le disposizioni concernenti il contenimento della spesa (obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP e della Centrale regionale di riferimento).

Il **comma 4 dell’art.48** evidenzia il **carattere speciale** contenuto nella Parte I del Libro II delle procedure sotto soglia rispetto alla disciplina generale del codice.

7.1 Il principio di rotazione

Il principio di rotazione non è di derivazione comunitaria, in quanto non contenuto nelle direttive UE, bensì di derivazione interna, a tutela delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire maggior concorrenza nell’ambito degli affidamenti sotto soglia comunitaria.

L’articolo 49 dispone:

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione*
2. *In applicazione del principio di rotazione è **vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi***
3. *La stazione appaltante può ripartire gli **affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6***
4. *In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*
5. *Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata*
6. ***È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.***

Il primo comma dell'articolo 49 riafferma l'obbligatorietà dell'applicazione del principio di rotazione nell'ambito degli affidamenti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture.

DIVIETI PER IL CONTRAENTE USCENTE

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo del nuovo Codice si può leggere: "In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il contraente uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943).

Ciò trova conferma nel **secondo comma dell'articolo 49**.

Con riferimento al divieto di nuovo affidamento o aggiudicazione ad un contraente uscente, la norma non fa più riferimento a limiti temporali bensì si limita ad indicare *"due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*.

Pertanto, da un punto di vista temporale, non ci sono limiti (in mesi o anni) ma la norma impone semplicemente che l'appalto non deve essere quello immediatamente successivo, comportando quindi solamente di *"saltare un turno"*.

Dal punto di vista **dell'oggetto dell'appalto**, non è preclusa ad un precedente contraente l'assegnazione di un qualsiasi appalto ma è preclusa solamente di quello che abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La norma, **al terzo comma**, aggiunge anche la possibilità che ogni stazione appaltante distingua gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

In questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Questa amministrazione, in relazione alla suddivisione in fasce di valore economico si riporta con i dovuti aggiornamenti, allo schema proposto dall'ANAC nella Relazione AIR allegata alle Linee guida n.4:

Per servizi e forniture	Per lavori
da 5.001 euro fino a 39.999 euro	Da euro 5.000,00 fino 39.999 euro
Da 40.000 euro fino a 139.999 euro	Da 40.000 euro fino a 258.000,00 euro (classifica I SOA)
Da 140.000 euro fino a 214.999 euro (fino al 31.12.2023)	Per importi superiori a 258.000,00 fino alla soglia di rilievo comunitario.

Pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applicherà poi con riferimento a ciascuna fascia solo all'interno di essa.

Si precisa, altresì, che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

Secondo il D.Lgs. 50/2016 la rotazione non si applicava laddove il nuovo affidamento avveniva tramite **procedure ordinarie** o comunque **aperte**.

Secondo l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 si delineano invece diverse **deroghe al principio di rotazione** che di seguito analizziamo nel dettaglio.

A) ECCEZIONI AL DIVIETO DEL CONTRAENTE USCENTE

Il **quarto comma dell'articolo 49** prevede che il contraente uscente può essere **reinvitato** o essere individuato quale affidatario diretto **esclusivamente** in casi motivati dalla sussistenza di precisi requisiti:

- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.

La relazione illustrativa precisa che i predetti requisiti debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro.

Pertanto, non è possibile derogare al principio di rotazione, motivando unicamente con l'accurata esecuzione del precedente contratto, poiché dovranno altresì contemporaneamente sussistere motivazioni legate alla struttura del mercato e all'effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.

B) SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il **comma 5 dell'articolo 49** stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

Ciò, in quanto per questi casi, essendoci la possibilità, per TUTTI gli operatori economici in possesso dei requisiti, di essere invitati alla procedura negoziata senza alcuna limitazione, non è necessario applicare la rotazione e potrà pertanto essere invitato anche il contraente uscente.

La Relazione illustrativa ci spiega che tale opzione ermeneutica, avallata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999), si giustifica in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente. Tale esigenza non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcuno sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato.

C) NO ALLA ROTAZIONE PER AFFIDAMENTI INFRA 5.000,00 EURO

Il **6 comma dell'articolo 49** sancisce che si può derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Fermo restando la necessaria attenzione sul divieto di artificioso frazionamento della spesa previsto dall'art.14, comma 6, del nuovo Codice ai sensi del quale: *“La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”*.

7.2 Procedure di affidamento dei contratti sotto soglia
(articolo 50 del codice degli appalti)

La riforma attinge al primo decreto semplificazioni D.L. 76/2020 confermandone le modalità di affidamento diretto o con procedura negoziata senza bando al ricorrere delle condizioni di seguito schematizzate.

Modalità di affidamento	Tipologia di appalto
AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza consultazione di operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo inferiore a 150.000 euro ▪ servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di applicare la disciplina dei contratti sopra soglia, previa adeguata motivazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 [Soglie di rilevanza europea]
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria

Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l'affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo.

AFFIDAMENTO DIRETTO

L'art. 13, sesto comma, del Codice rinvia all'allegato I.1 le definizioni.

L'affidamento diretto viene per la prima volta definito dall'art.3, comma 1, lett. d) dell'allegato I.1, come **«l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»**.

Dunque, l'affidamento diretto non costituisce una procedura di gara.

Sul punto, il giudice amministrativo aveva già avuto modo di sottolineare che «la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto. Mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (...), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati **selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze**» (tra le altre, Cons. St., sez. IV, 23 aprile 2021 n. 3287).

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Le procedure negoziate sono definite dall'art.3, comma 1, lett. h) dell'allegato I.1, come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto**.

Perciò, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

La procedura prende avvio con la decisione di contrarre di cui all'art.17 del D. Lgs. 36/2023, ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Si evidenzia che:

- le indagini di mercato potranno essere condotte, eventualmente distinte per fasce di importo (come sopra individuate), anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici potranno essere distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta possono essere i seguenti:
 1. a seguito di indagine di mercato;
 2. attingendo dall'elenco degli operatori economici propri;
 3. da quelli presenti nel mercato elettronico delle PP.AA.;
 4. in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

1. il valore dell'affidamento;
2. gli elementi essenziali del contratto;
3. i requisiti di idoneità professionale;
4. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
6. i criteri di selezione degli operatori economici;
7. le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il secondo comma dell'art. 50 del codice sancisce il divieto del sorteggio per le stazioni appaltanti o altro metodo di estrarre casuale dei nominativi degli operatori economici, se non in presenza di situazioni particolari e specificatamente motivati, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Evidentemente privilegiandosi scelte di merito professionale nell'ambito degli elenchi e tramite le indagini di mercato disciplinate dall'Allegato II.1 in cui sono racchiuse le Linee Guida n. 4 /2016 dell'Anac e che è destinato a sopravvivere fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale, come i suoi omologhi.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione di contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito indicate.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. L'avviso indica i requisiti di carattere generale, che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione, allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti.
4. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
5. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
6. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso è impossibile o comporta per la stazione appaltante

oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente.

7.3 Criteri di aggiudicazione

Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023 ossia:

<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici)</p>	<p>lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.</p>
<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di applicare la disciplina dei contratti sopra soglia, previa adeguata motivazione).</p>	<p>lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p>
<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici).</p>	<p>Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore ad € 140.000 e fino alla soglia comunitaria.</p>

si procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso** ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

Nell'ipotesi di affidamento diretto e cioè:

<p>AFFIDAMENTO DIRETTO (anche senza previa consultazione di operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo inferiore a 150.000 euro; ▪ servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come chiarito anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (parere n. 764 del 20 ottobre 2020) «l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, **anche l'eventuale raffronto tra preventivi, non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.**

7.4 Misure di semplificazione nei contratti sotto soglia

L'art. 52, comma 1 del d. lgs. 36/2023 (d'ora in avanti Codice) prevede che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.*

Nelle sole procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano, pertanto, il possesso dei requisiti, attraverso un'autodichiarazione, fermo restando che la stazione appaltante dovrà operare la verifica, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate.

Al fine di prestabilire le modalità di effettuazione del controllo a campione, si ritiene che il Settore Servizi Tecnici e Centro Acquisti ed Economico debba verificare trimestralmente il possesso di tutti i requisiti richiesti su un campione di affidatari pari al 5% degli affidamenti eseguiti.

Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

Della data, del luogo e dell'ora del sorteggio deve essere data pubblicità tramite avviso pubblicato sul sito dell'Amministrazione; delle relative operazioni deve essere redatto processo verbale. Gli esiti del sorteggio sono comunicati ai RUP degli affidamenti sorteggiati per le verifiche del caso.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice *"Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede*

- *alla risoluzione del contratto,*
- *all'escussione della garanzia definitiva (ove prevista),*
- *alla comunicazione all'ANAC,*
- *alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento" di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.*

Si ritiene, tuttavia, facoltativa, la possibilità, prima di procedere all'affidamento dei contratti di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, per i quali andrà acquisito il relativo CIG in modalità SMART, di effettuare comunque la verifica del DURC, della visura camerale e sull'assenza delle annotazioni ANAC.

Per quanto concerne tutte le altre procedure [ivi incluse quelle di affidamento diretto di importo superiore a **40.000,00 euro inferiore a 140.000 euro (servizi e forniture) / 150.000 euro (lavori)**], nonché per le procedure di cui al PNRR e/o al PNC **di importo superiore ai 5.000,00 euro, i controlli verranno eseguiti tramite il FVOE.**

7.5 Garanzie provvisorie sotto soglia

L'art. 53 del Codice prevede che nelle procedure di affidamento inferiori alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 50, comma 1, "la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente".

La garanzia provvisoria pertanto non è richiesta per:

- affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,

La stessa invece può essere richiesta quando, tenuto conto della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o altro atto equivalente, nei seguenti casi:

- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro,
- per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di Importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Nei casi in cui la garanzia provvisoria sia richiesta (sotto forma di cauzione oppure di fideiussione), il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

7.6 Garanzie definitive sotto soglia

L'art. 53, comma 4 del Codice prevede che "In casi debitamente motivati é facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva é pari al 5 per cento dell'importo contrattuale".

Di norma, per i contratti sotto soglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale, fatta eccezione per gli affidamenti fino ad euro 40.000,00, per i quali si ritiene che la stessa possa motivatamente non essere richiesta, in particolare tenuto conto della necessità di garantire che le procedure di affidamento dei contratti e la loro esecuzione avvengano con la massima tempestività, in ossequio al principio del risultato, ex art. 1 del Codice.

7.7 Esclusione automatica offerte anomale

L'art. 54 prevede, nei contratti di appalto di lavori o di servizi (con l'esclusione delle forniture) di importo inferiore alle soglie europee, l'esclusione automatica delle offerte anomale, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'aggiudicazione deve avvenire con il criterio del prezzo più basso;
- non deve trattarsi di affidamento diretto;
- i contratti non devono presentare un interesse transfrontaliero certo;
- le offerte ammesse devono essere in numero pari o superiore a cinque;
- gli atti di gara, infine, in via innovativa, devono contenere la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, indicando anche il metodo di individuazione della soglia di anomalia che sarà utilizzato, scelto fra uno dei tre metodi di calcolo descritti nell'Allegato II.2.

Il metodo A previsto nell'Allegato II.2, in particolare, replica il metodo già indicato all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016: il mantenimento di tale metodo viene giustificato sulla scorta del fatto che lo stesso, essendo già dalle stazioni appaltanti ampiamente utilizzato, riduce le complessità che vi sarebbero nell'adeguarsi nell'immediato a sistemi più complessi, quali quelli del Metodo B e del Metodo C.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7.8 Termini dilatori

Quanto ai termini dilatori, nell'intento di ridurre i tempi di definizione degli affidamenti e, dunque, accelerare il passaggio dalla gara all'esecuzione del contratto, l'art. 55:

- *prevede il termine di 30 giorni, decorrenti dall'aggiudicazione*, per la stipula del contratto (differenziandosi dunque dal termine previsto nel caso dei contratti sopra soglia dove, in ragione della loro rilevanza sotto il profilo economico, il termine per la stipula è di 60 giorni);
- *esclude, in tutti gli affidamenti di contratti sotto soglia, l'applicazione dei termini dilatori* previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 18 (c.d. "stand still", sostanziale e processuale), rendendo, dunque, possibile stipulare il contratto immediatamente dopo l'aggiudicazione.

7.9 Modalità operative delle procedure affidamenti sotto soglia europea

A. Affidamenti diretti extra MEPA fino a € 5.000,00, IVA esclusa:

L'operatore economico selezionato sarà tenuto, prima dell'affidamento, a fornire i seguenti documenti propedeutici all'emissione della lettera ordine:

- autocertificazione sull'assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 o DGUE
- dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Si rappresenta che, nonostante il disposto dell'art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è buona norma, prima di procedere all'affidamento, verificare il DURC e l'assenza di annotazioni ANAC e visura camerale;

B. Affidamenti diretti fino a € 40.000,00, IVA esclusa:

- richiesta motivata di avvio, con l'indicazione precisa delle caratteristiche dei beni/servizi o lavori da affidare;

- richiesta CIG in modalità SMART (tranne nelle ipotesi di affidamenti PNRR, con le modalità che saranno illustrate in seguito);
- decisione di contrarre semplificata, da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto previsto dall’art.17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e contenente:
 1. l’oggetto;
 2. l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
 3. I requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- Predisposizione di condizioni particolari, nonché un capitolato con indicazione, oltre delle caratteristiche dei beni/servizi o lavori, anche del luogo di consegna, dei tempi, dell’applicazione delle penali in caso di ritardata esecuzione della prestazione ecc.;
- acquisizione di un unico preventivo (ovvero eventuale confronto preventivi), con allegato il capitolato di cui sopra, scegliendo l’operatore economico da albi o elenchi (si ricordi che il MePA è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 IVA esclusa).
L’operatore economico selezionato sarà tenuto, prima dell’affidamento, a fornire i seguenti documenti:
 - autocertificazione degli operatori economici sull’assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 o DGUE;
 - dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
- Si rappresenta che, nonostante il disposto dell’art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 è buona norma, prima di procedere all’affidamento, verificare il DURC e l’assenza di annotazioni ANAC e visura camerale;
- Non si richiede cauzione provvisoria;
- Non necessità di richiedere la cauzione definitiva, per affidamenti inferiori ai 40.000,00 euro (salvo casi adeguatamente motivati e nelle ipotesi di affidamenti PNRR con le modalità che saranno illustrate in seguito).

La decisione di contrarre dovrà essere firmata:

1. per gli acquisiti effettuati per l’Amministrazione centrale, dal Direttore Generale;
2. per gli acquisti effettuati dalle strutture Dipartimentali, dal Direttore del Dipartimento.

Per gli affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione per la stipula del contratto (stand still).

Non applica sino ai 40.000,00 euro l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dall’allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10) del D. Lgs. 36/2023;

Una volta ricevuto il bene o il servizio, per i contratti di cui al presente paragrafo, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50, c. 7 Codice Appalti).

C. Affidamenti diretti da € 40.000,00 IVA esclusa a € 140.000,00 IVA esclusa (forniture/servizi) o fino a € 150.000,00 IVA esclusa (lavori):

- Richiesta motivata di avvio con l’indicazione precisa delle caratteristiche dei beni/servizi o lavori da affidare;
- Richiesta CIG in modalità SIMOG;

- Decisione di contrarre semplificata, da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto previsto dall’art.17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e contenente:
 1. l’oggetto;
 2. l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
 3. I requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- Predisposizione di condizioni particolari, nonché un capitolato con indicazione, oltre delle caratteristiche dei beni/servizi o lavori, anche del luogo di consegna, dei tempi, dell’applicazione delle penali in caso di ritardata esecuzione della prestazione ecc.;
- Acquisizione di un unico preventivo (ovvero eventuale confronto preventivi), con allegato il capitolato di cui sopra, scegliendo l’operatore economico da albi o elenchi (si ricordi che il MePA è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 IVA esclusa).
- L’operatore economico selezionato sarà tenuto, prima dell’affidamento, a fornire i seguenti documenti:
 - autocertificazione degli operatori economici sull’assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 o DGUE ;
 - dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
 - passOE;
 - eventuale confronto di preventivi;
 - verifiche dell’assenza delle cause di esclusione, ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, tramite il Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico (FVOE), gestito dall’ANAC. Il DURC dovrà essere verificato tramite la Banca dati INPS o INAIL.
 - non si richiede cauzione provvisoria;
 - pagamento contributo Anac per affidamenti pari o superiori a € 40.000,00, IVA esclusa, secondo quanto indicato nella delibera n. 621 del 20 dicembre 2022.

La decisione di contrarre dovrà essere firmata:

1. per gli acquisiti effettuati per l’Amministrazione centrale dal Direttore Generale;
2. per gli acquisti effettuati dalle strutture Dipartimentali dal Direttore del Dipartimento.

Si evidenzia:

- la necessità di richiedere la cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, nella misura del 5% dell’importo netto di affidamento;
- che la lettera d’ordine contratto potrà avvenire tramite scambio di corrispondenza commerciale per gli affidamenti extra MePA o tramite ordine generato dal sistema telematico MePA da firmare digitalmente dal punto ordinante. Tale documento contiene le condizioni generali di acquisto, in modo da regolare i rapporti contrattuali con i fornitori [ambito di applicazione, resa, fatturazione, pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa, foro competente]
- per gli affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione per la stipula del contratto (*stand still*).

Una volta ricevuto il bene o il servizio, il RUP dovrà rilasciare apposita dichiarazione di regolare esecuzione.

8. CLAUSOLE SOCIALI E IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO (ARTT. 57 COMMA 1 E 102)

Tra le novità più significative che emergono dal testo del nuovo Codice si segnala, in chiave operativa, l’ampliamento del perimetro della clausola sociale, di cui all’art. 57 comma 1.

In particolare, in continuità con l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'analisi dell'art. 57 emerge che l'inserimento nella documentazione di gara di clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, permane:

- nei contratti ad alta intensità di manodopera;
- negli appalti di lavori e di servizi, diversi da quelli di natura intellettuale;
- nelle concessioni.

Diversamente, IN TERMINI INNOVATIVI, l'attuale quadro normativo:

- prevede l'obbligo di cui all'art. 57 di inserire espressamente, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali con le quali si richiedono, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire:
 - le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
 - per i lavoratori in subappalto, le stesse tutele economiche e normative rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'art. 102, al comma 2, prevede che l'operatore economico indichi, in sede di gara, le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopraindicati.

Si riporta, di seguito, un esempio di clausola da inserire nel disciplinare di gara/ lettera d'invito:

“al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a ...(indicare da parte della stazione appaltante quali misure l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento)”;

9. REVISIONE PREZZI (ART. 60)

Quanto all'istituto della revisione dei prezzi, innovativa, nell'attuale quadro normativo, è la sua introduzione all'interno del Codice, se si considera che, sebbene frequente sia stata la sua applicazione negli ultimi anni, anche attraverso meccanismi di compensazione, questo non era presente nel previgente Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

In tal senso, ai sensi del comma 1 dell'art. 60, l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio.

In chiave operativa, occorre evidenziare che tali clausole:

- *non devono apportare modifiche* che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- *si attivano al verificarsi di particolari condizioni* di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;
- *operano nella misura dell'80% della variazione stessa*, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Privilegiando un sistema di indicizzazione, piuttosto che di compensazione, il nuovo Codice, allo scopo di rendere auto esecutiva la nuova disciplina della revisione dei prezzi e immediatamente operativo il relativo meccanismo, prevede che, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, SI UTILIZZINO GLI INDICI SINTETICI ELABORATI DALL'ISTAT, pubblicati sul relativo portale istituzionale, ed in particolare:

- a) *per i contratti di lavori*: gli indici sintetici di costo di costruzione;

- b) *per i contratti di servizi e forniture*: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA REVISIONE PREZZI, sempre ai fini dell'effettività del sistema, il comma 5 dell'art. 60 prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (nel limite del 50%);
- le somme derivanti da ribassi d'asta (se non ne è prevista una diversa destinazione);
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Di seguito, si fornisce la clausola utilizzabile negli atti di gara di cui al Punto 3.2 del Bando Tipo ANAC n. 1/2023: *“qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ... (indicare quale o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'art. 60, comma 3, lett. b del codice)”*

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 93)

La disciplina della commissione giudicatrice, contenuta nell'art. 93 del Codice, è stata completamente rielaborata, superando, tra l'altro, definitivamente il sistema incentrato sull'Albo dei commissari tenuto dall'ANAC.

In via del tutto innovativa è stato espressamente previsto che:

- la commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta;
- il presidente della commissione non deve essere necessariamente un dirigente, ma può essere un dipendente dotato di adeguato inquadramento giuridico e di competenze professionali idonee;
- il RUP può far parte della commissione giudicatrice.

È stata introdotta per la prima volta, relativamente alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, una disciplina dettagliata per il seggio di gara, anche in composizione monocratica, composto da personale della stazione appaltante.

È stata, altresì, eliminata l'ipotesi della incompatibilità endo-procedimentale, che aveva impedito, finora, di nominare, quali commissari, dipendenti che si erano occupati a vario titolo dell'appalto/concessione, per funzioni o incarichi tecnici o amministrativi.

Resta ferma la necessità di dichiarare, da parte di tutti i componenti della commissione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, previste dalla previgente normativa.

11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (ART. 100)

Il nuovo Codice conferma la distinzione tra requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico-professionale.

In particolare, quale requisito di idoneità professionale, si precisa all'art. 100 che l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio debba essere posseduto per attività non coincidente con l'oggetto dell'appalto, purché pertinente.

Inoltre, al comma 11, si prevede che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, inerente alla qualificazione degli operatori economici, per LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE, è possibile richiedere:

- *quale requisito di capacità economica e finanziaria*, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di suddivisione della procedura in lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto;
- *quale requisito di capacità tecnica e professionale*, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 101)

Con riferimento all'istituto del soccorso istruttorio, al fine di valorizzare il principio della leale collaborazione delle parti, quale principio ispirato alla fiducia nell'azione legittima e trasparente, non solo delle stazioni appaltanti, ma anche degli operatori economici, il nuovo Codice persegue una LOGICA SEMPLIFICATORIA, volta a:

- scoraggiare eventuali difficoltà applicative;
- evitare, nello svolgimento della procedura di gara, eccessivi formalismi potenzialmente idonei a pregiudicare la qualità dell'offerta e, dunque, il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto del principio della par condicio.

Si conferma l'attivazione del soccorso istruttorio per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità di quanto prodotto in sede di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Tuttavia, recependo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza euro-unitaria, al comma 3 dell'art. 101, è prevista la possibilità di richiedere CHIARIMENTI sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato, a condizione che gli stessi non comportino modifiche alle offerte.

Laddove i suddetti chiarimenti siano richiesti, l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che in ogni caso non può essere inferiore a 5 e superiore a 10 giorni.

Altra rilevante novità è costituita, al comma 4, dalla possibilità, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per l'operatore economico di RETTIFICARE un proprio ERRORE MATERIALE, contenuto nell'offerta tecnica o economica, fino al giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti l'offerta stessa.

La rettifica, naturalmente, non può modificare sostanzialmente l'offerta già presentata, che andrà aperta unitamente alla relativa rettifica.

13. TETTO MASSIMO PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO RELATIVAMENTE AI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA (ART. 108 COMMA 4)

Quanto ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, ed in particolare al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra le novità introdotte dal Codice si evidenzia quanto previsto dall'art. 108, comma 4, ultimo periodo, relativamente al limite per il punteggio economico (30%) da attribuire ai soli contratti ad alta intensità di manodopera.

La ratio fondante la nuova formulazione, e dunque la previsione del suddetto tetto massimo solo rispetto ai contratti suindicati, risiede nell'esigenza di rimettere in toto alla stazione appaltante la valutazione dell'aspetto economico e di quello tecnico dell'offerta, e l'interdipendenza degli stessi elementi, senza che questa sia vincolata a soluzioni precostituite.

Difatti, nella consapevolezza che non necessariamente una maggiore complessità della parte tecnica e del punteggio per la stessa previsto conduca ad offerte tecniche migliori, una simile ponderazione, non più fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, consente all'Amministrazione di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, adeguando il peso delle due componenti alle effettive caratteristiche dello specifico appalto, in modo da assicurare, nel complesso, una migliore fruizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (ART. 110, COMMA 1)

L'art. 110 contiene la disciplina in tema di offerte anormalmente basse, introducendo una consistente modifica rispetto alle previsioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, al fine di responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalie e nella sua applicazione, tenendo in debito conto l'eterogeneità delle situazioni concrete.

La disciplina delle offerte anormalmente basse per le procedure sotto soglia è contenuta nell'art. 54, al cui commento si rinvia.

Dunque, la stazione appaltante è tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, ad indicare gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio per la valutazione di anomalia di una offerta.

Si potranno utilizzare anche i criteri del D.Lgs. 50/2016, ovvero criteri individuati, in via discrezionale, dalla stessa Amministrazione.

15. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO (ART. 125 E ART. 33 DELL'ALLEGATO II.14)

L'art. 125 del nuovo Codice, al comma 1, disciplina l'istituto dell'anticipazione del prezzo.

L'importo dell'anticipazione:

- è calcolato sul valore del contratto di appalto in misura pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza;
- può essere incrementato fino al 30%, a discrezione della stazione appaltante, dandone indicazione nei documenti di gara.

L'anticipazione non si applica, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 nei seguenti casi:

- il contratto ha ad oggetto una prestazione ad esecuzione immediata;
- l'esecuzione delle prestazioni non può essere regolata da apposito cronoprogramma;
- il prezzo delle prestazioni è calcolato sulla base del reale consumo;
- il contratto ha ad oggetto servizi che prevedono prestazioni intellettuali;
- il contratto ha ad oggetto prestazioni che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Per quanto riguarda i contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile, relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

16. AFFIDAMENTI PNRR E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

16.1 Norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 1/07/2023 e fino al 31/12/2023

Sono qui elencate una serie di norme che hanno chiaro carattere semplificatorio e che pertanto integrano o derogano le disposizioni del nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 in caso di appalti PNRR.

Preme evidenziare che nei casi seguenti, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D.Lgs. n. 50/2016, "si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso". Pertanto, laddove si fa riferimento al "responsabile unico del procedimento" deve intendersi il "responsabile unico di progetto" o anche il responsabile del procedimento della fase specifica del ciclo di vita del relativo contratto (ad es. cause di sospensione di lavori PNRR).

Di seguito si riportano gli articoli in vigore del D.L. 76/2020:

- articolo 1, comma 1, ultimo periodo D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023 "..... la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto". La norma mantiene in vita sino al 31/12/2023 una causa di esclusione o di risoluzione di diritto, non contenuta nel nuovo codice dei contratti.
- articolo 1, comma 2, ultimo periodo D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023 "*Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati*". la norma in oggetto è da considerarsi derogatoria, fino al 31/12/2023, del disposto dell'art. 50 comma 8 del nuovo codice dei contratti.
- articolo 2, comma 1, ultimo periodo D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023 "*..... la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stessoqualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*". La norma mantiene in vita sino al 31/12/2023, una causa di esclusione o di risoluzione di diritto, non contenuta nel nuovo codice dei contratti.
- articolo 2, comma 2, ultimo periodo D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023. Utilizzo "facilitato" (senza obbligo specifico di motivazione) dei termini ridotti per urgenza previsti per le procedure aperte, ristrette e negoziate. Ai sensi dell'art. 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 (ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso) i termini ridotti sono da intendersi quelli disciplinati dal nuovo codice dei contratti;
- articolo 2, comma 3, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023: utilizzo procedura negoziata senza bando per ragioni di urgenza "facilitata". Nella norma originaria resa necessaria per superare effetti negativi conseguenze Covid, ma da intendersi applicabile anche in relazione alle procedure PNRR;

- articolo 5, commi 1, 5, 6, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023 limitano le cause di sospensione di lavori pubblici PNRR rispetto a quelle stabilite in via ordinaria (all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 trasferibile all'analogha disposizione contenuta nell'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023);
- articolo 5, comma 2, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in L Legge n. 41/2023, in deroga alle norme ordinarie stabilisce che la sospensione dei lavori è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento (ora responsabile unico di progetto oppure responsabile del procedimento della fase esecuzione).
- articolo 5, comma 4, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, disciplina della sostituzione dell'esecutore dei lavori in caso di impossibilità per lo stesso (es. per liquidazione giudiziale) di proseguire i lavori, con individuazione di varie fattispecie.
- articolo 8, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, a tenore del quale "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti". La norma, letta in relazione al nuovo codice (art. 17, comma 5) assume un significato qualitativamente difforme rispetto alla sua precedente funzione: infatti, in relazione al precedente codice, la norma in oggetto statuiva semplicemente una individuazione "ex lege" dell'urgenza degli appalti PNRR senza quindi necessità di motivazione in relazione alla specifica fattispecie; nel regime del nuovo codice assume invece il ben diverso significato di deroga rispetto all'obbligo di verifica dei requisiti dell'OE prima della formalizzazione dell'aggiudicazione. Dunque, nel caso di appalti PNRR è possibile "ex lege" procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e provvedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase. Giova ricordare che l'art. 17 del nuovo codice, nel disciplinare le fasi delle procedure di affidamento, stabilisce invece che l'organo preposto a disporre l'aggiudicazione, possa provvedervi solo "dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente". Conseguenza ulteriore consiste nel fatto che, con il nuovo codice, l'aggiudicazione è immediatamente efficace. Nelle procedure PNRR, invece, l'integrazione di efficacia può essere rimandata al momento in cui sono completate le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara. E' opportuno che negli appalti PNRR aggiudicati nelle more delle verifiche, sia disciplinata la loro efficacia nei confronti dell'amministrazione, specificando se e quali effetti e conseguenze giuridiche produce per l'amministrazione il predetto atto: ciò per la semplice ragione che l'abrogazione del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 32 ivi contenuto cancella ogni riferimento legislativo rispetto al rapporto tra approvazione del provvedimento e sua efficacia.

16.2 Le soglie per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate e selezione degli operatori economici

In riferimento all'articolo 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 relativo alle soglie per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate d'importo inferiore alle soglie europee, l'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, ha stabilito che questa norma debba applicarsi fino al 31/12/2023.

Tuttavia, l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 ha sostanzialmente ricalcato il contenuto della predetta norma, salvo le seguenti differenze:

- l'importo per gli affidamenti diretti per servizi e forniture è stabilito all'articolo 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 in 139.000,00 euro, mentre il nuovo codice lo ha stabilito in 140.000,00 euro (la differenza di 1.000,00 euro è dovuta al mutato valore della soglia europea per le amministrazioni centrali);

- nella selezione degli operatori a cui chiedere offerta negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, l'articolo 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 richiede che siano scelti "soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe"; invece il nuovo codice (art. 50) richiede documentate esperienze pregresse idonee (anche se non analoghe) all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- sempre nella selezione degli operatori a cui chiedere offerta, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, l'articolo 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 stabilisce che questa avvenga nel rispetto di "*un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*", invece l'art. 50 del nuovo codice limita la rotazione ai precedenti aggiudicatari e non fa riferimento esplicito alla dislocazione territoriale degli operatori da invitare.

16.3 Le altre norme rese definitive dal Nuovo Codice

- articolo 1, commi 3 e 4 D.L. n. 76/2020 introducono norme in materia di esclusione automatica delle offerte anomale e di criteri di valutazione delle offerte e di garanzie provvisorie, (derogatorie del D.Lgs. n. 50/2016) che ora sono state generalizzate per tutti gli appalti dal nuovo codice dei contratti (artt. 50, 53,54);
- articolo 1, comma 5 D.L. n. 76/2020 stabilisce che ai servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici si applichi il codice dei contratti pubblici (Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto -con l'art. 224, comma 2, alinea - che la presente modifica acquista efficacia dal 01/07/2023;
- articolo 1, comma 5 bis D.L. n. 76/2020, introduce una modifica al D. Lgs. 50/2016, interamente abrogato a decorrere dal 01/07/2023;
- art. 92, comma 1, del nuovo codice prevede che i bandi di gara possano imporre ai concorrenti la "visita dei luoghi" nel caso in cui questa sia "indispensabile alla formulazione dell'offerta"; l'art. 8, comma 1, lett. b del D.L. n. 76/2020 ha un contenuto molto simile ed appena più restrittivo poiché richiede che detto adempimento sia "strettamente indispensabile" in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

16.4 Termini per le procedure di affidamento: raffronto tra norme generali e deroghe PNRR

Il nuovo codice dei contratti, nello stabilire che il principio di risultato costituisce criterio prioritario e attuazione nei contratti pubblici del principio costituzionale di buon andamento, correla l'attuazione di tale principio alla tempestività oltre che al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo. Coerentemente con l'attuazione del predetto principio, l'art. 17, comma 3 e l'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 stabiliscono termini massimi entro i quali debbono concludersi i procedimenti di gara. La disciplina ha carattere generale e ricomprende tutte le tipologie di procedure di gara previste dal codice, escluso l'affidamento diretto che, per il suo carattere non tipizzabile e libero nelle forme, non ha possibilità di veder determinato in astratto date di inizio e di conclusione del procedimento.

16.5 I termini nelle norme PNRR

Gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 avevano già dettato termini per la conclusione dei procedimenti di affidamento, in relazione alla necessità di far fronte all'emergenza Covid, e poi differiti al 30 giugno 2023 dall'art. 51, comma 1, lettera a), del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108 del 2021. Sennonché l'art. 14 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, ha stabilito che, limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal

PNRR e dal PNC, le predette norme di disciplina dei termini continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

16.6 Modalità operative negli affidamenti diretti

- ACQUISIZIONE E PERFEZIONAMENTO CIG

Relativamente agli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR per importi pari o superiori a € 5.000,00 IVA esclusa, il CIG deve essere ordinario, pertanto acquisito e perfezionato tramite il servizio SIMOG ex DL n.13 del 24 febbraio 2023 conv. in Legge N.41 del 21.042023, art. 5° comma (CD DECRETO PNRR3).

- OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'operatore economico selezionato sarà tenuto, prima dell'affidamento, a fornire i seguenti documenti propedeutici all'emissione della lettera ordine:

- a) Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione secondo quanto previsto dall'art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (affidamenti diretti fino a € 40.000,00 IVA esclusa). DGUE da € 40.000,00 IVA esclusa.
- b) Scheda DNSH (tale documento è stato elaborato in relazione alle schede fornite con la Circolare MEF n. 33, ipotizzando che la maggior parte delle procedure riguardi l'acquisizione di strumentazione/attrezzature. Resta nella responsabilità del RUP verificare l'applicabilità della stessa ovvero la scelta di una scheda diversa tra quelle predisposte dal MEF).
- c) Patto di integrità
- d) Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010
- e) Dichiarazione obblighi assunzionali
- f) Dichiarazione titolare effettivo
- g) Dichiarazione di cui al DPCM 187/1991;

I documenti e) ed f) sono richiesti esplicitamente nell'ambito dei finanziamenti PNRR/PNC.

- h) Assolvimento imposta di bollo
- i) PassOE